

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO

TRA

Liceo G.M.Vida – di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede in Cremona – Via Milano 5 codice fiscale p.iva 00360880199 rappresentato

e

Comune di Cremona – di seguito denominato “soggetto ospitante”, con sede legale in Cremona (CR) - Piazza del Comune n. 8, codice fiscale 00297960197 partita I.V.A. 00297960197 rappresentato dal

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 77/05, i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’Istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 commi 33-43, nonché ai sensi della Legge 145 del 30/12/2018 art.1 comma 785, i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.
- tali tirocini non costituiscono rapporti di lavoro, bensì una metodologia didattica volta ad offrire, agli studenti iscritti un’esperienza formativa ed orientativa finalizzata all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolta al di fuori del periodo del calendario scolastico
- Ai sensi dell’art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l’attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO

SEGUE:

ARTICOLO 1
definizione del tirocinio

- Il soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture/sedi operative, tirocinanti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per lo svolgimento di **tirocini** finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso scolastico/formativo dagli stessi frequentato e, in particolare, per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati in ogni Progetto Formativo di cui al successivo art. 2.
- Nel corso del periodo di durata della presente convenzione, di cui al successivo art. 7, il soggetto promotore può concordare con il soggetto ospitante l'attivazione di uno o più tirocini definiti ciascuno di essi mediante uno specifico Progetto Formativo. L'attivazione contemporanea o progressiva dei tirocini è subordinata all'accertamento da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante delle condizioni previste dalle norme vigenti all'atto dell'attivazione di ciascun tirocinio.
- Il soggetto partner in convenzione o l'azienda si impegna affinché gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO, siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli Organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste Anti-Covid-Sars2
- Entro il periodo di vigenza della presente convenzione, di cui al successivo art. 7:
 - ogni tirocinio avrà la durata e sarà svolto nell'arco temporale definito nel singolo Progetto Formativo e si considererà sospeso in caso di malattia o infortunio, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del tirocinante;
 - la durata di ogni tirocinio può essere prorogata previo accordo tra le parti, fermi restando tutti gli obblighi definiti dalla presente e dal Progetto Formativo ed acquisita, da parte del soggetto promotore, la disponibilità del tirocinante o di chi eserciti la responsabilità genitoriale se minorenni.
 - La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione scolastica.

ARTICOLO 2

progetto formativo

- Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo sottoscritto dalle parti e reso noto al tirocinante.
- La Convenzione, insieme al Progetto Formativo, è parte integrante della documentazione necessaria per l'attivazione del singolo tirocinio.
- Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 e, in particolare, la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.
-

ARTICOLO 3

le funzioni di tutoraggio

- Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante indicati nei singoli Progetti Formativi. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del tutor indicato nel Progetto Formativo, previa comunicazione alle parti.
- Ogni tutor designato dal soggetto promotore elabora insieme al tutor esterno la stesura del Progetto Formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e del raccordo con gli organi dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata dal tirocinante ai fini della valutazione relativa all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso scolastico/formativo ai sensi dei singoli Progetti Formativi.
- Il tutor designato dal soggetto ospitante, in collaborazione con il soggetto promotore e per ogni Progetto Formativo, è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

ARTICOLO 4

diritti e obblighi del tirocinante

- Le parti concordano che ogni tirocinante:
 - è tenuto a svolgere le attività previste dal proprio Progetto Formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento

- dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare frequentare le attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i., e normative successive relative all'emergenza sanitaria;
 - deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze.
- Le parti concordano altresì che a favore dei tirocinanti:
indicare l'opzione:
 - il soggetto ospitante corrisponderà a titolo di un'indennità/rimborso di partecipazione un importo nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo;
 - X non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

ARTICOLO 5 **garanzie assicurative**

- Ogni tirocinante è assicurato:
 - presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore, ai sensi dell'art. 190, comma 2, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (gestione per conto dello Stato).
 - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da . - polizza infortuni e polizza R.C. n. polizza infortuni n.
- Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo.

ARTICOLO 6 **misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

- Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", e s.m.i. i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- il soggetto promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.

Indicare:

- formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore (4 ore);
 - formazione specifica: erogazione in parte a carico del soggetto promotore (8 ore) per le classi quarte;
 - per le classi terze l'attività di formazione verrà svolta successivamente;
- gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono a carico del soggetto ospitante.

ARTICOLO 7

durata della convenzione e recesso

- La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per la durata massima di 24 (ventiquattro) mesi e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza fino alla conclusione di questo comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
- Relativamente a ciascun tirocinio attivato, per ciascuna delle parti firmatarie sono causa di recesso dagli obblighi sottoscritti con la presente convenzione le seguenti fattispecie:
 - il comportamento del/dei tirocinante/i tale da far venir meno le finalità del progetto formativo;
 - il mancato rispetto da parte del soggetto ospitante degli obiettivi del Progetto Formativo o il mancato effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
 - la sostituzione da parte del soggetto ospitante del tutor indicato nel Progetto Formativo in assenza di preventiva informazione al soggetto promotore;
- Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e ai tirocinanti coinvolti in forma scritta e avrà effetto dopo due giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

- Il recesso riferito ad un singolo tirocinio non può dare luogo al recesso dagli obblighi sottoscritti e riferiti ad altri tirocini attivati né impedire l'attivazione di ulteriori tirocini ai sensi dell'art. 1 comma 2 della presente convenzione.

Cremona, 31 luglio 2023

| | |
|--|-------------------|
| Liceo G.M. Vida Il Dirigente Scolastico | Comune di Cremona |
|--|-------------------|